

PTO 1 EL. A) CU



*Conseguito nelle
sedute del
29 aprile
2009*

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

N. - DIPARTIMENTO della RAGIONERIA GENERALE dello STATO - IGEPA



VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)";

VISTO il comma 5 dell'articolo 28, della legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 28;

VISTI i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, del 14 novembre 2006, del 5 marzo 2007, concernenti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni e le Province autonome, gli enti locali, le Università, gli Enti di ricerca, le Strutture sanitarie;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO IL D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che al Capo 5 dispone in materia di dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al Titolo II - bis disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del costituire di una banca dati;

CONSIDERATA, a fronte delle numerose richieste di accesso ai contenuti della banca dati da parte di diversi soggetti, sia pubblici che privati, la necessità di definire le modalità di consultazione e cessione dei dati SIOPE, al fine di consentire alle singole amministrazioni pubbliche di confrontare i propri dati con quelli di altre Amministrazioni, di

favorire l'individuazione delle *best practices* e attuare forme di autocontrollo gestionale più appropriate ed efficaci;

RITENUTO opportuno rendere disponibile a tutte le Amministrazioni pubbliche una base informativa di finanza pubblica comune e condivisa, utile per la realizzazione del federalismo fiscale e per la predisposizione delle manovre di bilancio;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITO il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 26 febbraio 2009;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Gestione del SIOPE)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è il titolare dei dati conservati nel SIOPE.

2. La Banca d'Italia è responsabile della gestione e sviluppo della banca dati, del trattamento dei dati conservati nel SIOPE e provvede all'attività necessaria a consentire l'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal presente regolamento e sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non risponde delle analisi e delle elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati SIOPE.



Articolo 2

(Accesso diretto al SIOPE)

1. Accedono direttamente a tutte le informazioni presenti nella banca dati:

a) le amministrazioni pubbliche che partecipano alla rilevazione al fine di consentire il monitoraggio ed il controllo della propria gestione, anche attraverso il confronto con la situazione contabile di altri enti, nonché la programmazione degli interventi sul territorio;

b) gli organi costituzionali, le amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni di controllo e vigilanza in materia di finanza pubblica, l'ISTAT e le Associazioni degli enti che partecipano alla rilevazione al fine di consentire lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

c) i cassieri e i tesoreri, limitatamente ai dati degli enti per i quali provvedono alla trasmissione dei dati codificati, al fine di consentire la verifica delle informazioni inviate.

Articolo 3

(Modalità per l'accesso diretto)

1. L'accesso diretto alla Banca dati è effettuato mediante l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta d'identità elettronica (CIE) **nonché della Carta Regionale dei Servizi (CRS) ove compatibile con le regole tecniche previste dalla normativa vigente per CNS e CIE.** Nelle more della diffusione dei certificati digitali è consentito l'accesso anche mediante userid e password rilasciate dalla Banca d'Italia.

2. Ciascun soggetto di cui all'articolo 2, lettere a) e c) dispone di due utenze e, tramite il proprio rappresentante legale, comunica alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica del personale incaricato ad accedere all'archivio e se intende servirsi del certificato digitale ovvero di userid e password. Ulteriori utenze possono essere richieste seguendo le indicazioni di cui al comma 3. Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome sono presentate dal responsabile finanziario.



3. I **soggetti** di cui all'articolo 2, lett. b), chiedono di accedere ai dati SIOPE al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunicando, tramite il proprio rappresentante legale, il nominativo, il codice fiscale, la sede di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica del personale incaricato ad accedere all'archivio e se intendono servirsi del certificato digitale ovvero di userid e password.

4. Con le stesse modalità previste per la richiesta di utenza è obbligatorio comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro del personale autorizzato all'accesso alla banca dati.

Articolo 4

(Accesso ai dati della tesoreria unica)

1. Gli enti ed organismi pubblici soggetti al sistema di tesoreria unica accedono alle informazioni riguardanti la movimentazione della propria contabilità speciale con le modalità previste all'art. 3. A tale scopo all'interno del sito SIOPE è istituita una specifica sezione.

Articolo 5

(Utilizzo delle utenze)

1. La userid e la password sono strettamente personali ed il loro uso è consentito solo agli utenti autorizzati per le finalità indicate all'art. 2. L'utente si obbliga a custodirle e a salvaguardarne la segretezza.

2. In caso di furto o smarrimento della userid e/o della password, l'utente si obbliga a darne comunicazione nel più breve tempo possibile, mediante invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo **siope@bancaditalia.it** richiedendo l'assegnazione di una nuova userid e/o di una nuova password.

Articolo 6

(Accesso indiretto al SIOPE)



1. Per accesso indiretto si intende quello di volta in volta richiesto dagli enti e dalle istituzioni di ricerca, nell'ambito di attività di studio ed analisi riguardanti l'attività finanziaria delle amministrazioni pubbliche, per acquisire dati, anche relativi a singoli enti .

2. Le richieste di accesso indiretto, firmate dal rappresentante legale del soggetto richiedente o da un suo delegato, devono essere inviate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, specificando il motivo della richiesta ed il nominativo della persona incaricata della gestione dei dati.

3. Nel sito www.siope.tesoro.it è pubblicato l'elenco delle richieste di accesso indiretto al SIOPE e relativo oggetto

Articolo 7

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Non è consentito l'utilizzo dei dati SIOPE per finalità diverse da quelle previste nel presente regolamento e per costituire nuove ed autonome banche dati pubbliche.

2. Conservano l'accesso alla banca dati i soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I tempi e le modalità di accesso dei tesorieri o cassieri di cui all'art. 2 lett. c) e quelli degli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 4 sono stabiliti con successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

4. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

